

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - PO Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina

IL DIRETTORE U.O.C. STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, PRIVATE ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTO la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, secondo il quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 quinquies comma 2 del decreto delegato, al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione [della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51](#), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, e ss.mm.ii, cosiddetta *spending review*, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra

richiamata normativa nazionale, è stato definito un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO e SPA, operativo dal 1 gennaio 2019, in sostituzione di quanto previsto dalla DGRT 343/2017, prevedendo tetti di spesa massimi in favore delle strutture private accreditate che risultavano convenzionate alla data del 31 dicembre 2017, unici ed omnicomprensivi;

CONSIDERATO che la citata DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018 è attualmente in fase di revisione, come stabilito dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, con la quale è stato costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti di spesa unici per singola Struttura, a partire dall'analisi dell'offerta ad oggi esistente, a fronte del fabbisogno rilevato;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1489 del 29 dicembre 2020, recante "Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero, specialistiche e diagnostiche – Adozione proroga Anno 2021 in conformità a DGRT 1220/2018", con la quale sono stati prorogati i rapporti convenzionali vigenti con le Strutture private accreditate per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, tra cui la Società Centro Chirurgico Toscano S.r.l., a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in attesa del nuovo atto di programmazione regionale previsto con la citata Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 in materia di acquisti di prestazioni da privato;

DATO ATTO che nell'ambito della programmazione delle attività eseguite dal Centro Chirurgico Toscano S.r.l., in virtù dell'atto di proroga sopra richiamato, è stata confermata l'attività chirurgica congiunta formalizzata a suo tempo con Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, recante "Accordo contrattuale tra Azienda Ausl Toscana Sud Est e Centro Chirurgico Toscano S.r.l., denominato: "Emergenza Covid-19: Attività congiunta di Chirurgia programmata a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato";

DATO ATTO che il modello organizzativo di attività chirurgica congiunta consiste nell'esecuzione di interventi presso la sede della società Centro Chirurgico Toscano Srl con équipe chirurgiche messe a disposizione da AUSL TSE ed è finalizzata a sostenere il Presidio Ospedaliero San Donato nelle funzioni di Hub Covid, per ridurre la pressione per interventi in regime di elezione e di urgenza breve per pazienti non affetti da Covid 19 e diversificare i percorsi assistenziali tra le due categorie di assistiti, con lo scopo di contenere il rischio di contagio;

CONSIDERATO che il modello organizzativo di attività congiunta rappresenta una soluzione di collaborazione diversa dagli accordi contrattuali ex art.8-quinquies del D. lgs n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., ma che presuppone comunque il possesso da parte delle Strutture interessate delle necessarie autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento istituzionale ed è attuata tenendo conto degli stessi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e poc'anzi richiamati;

RICORDATO che le discipline inserite nella collaborazione per attività chirurgica congiunta, di volta in volta revisionate, sono attualmente Ginecologia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Ortopedia, Chirurgia Generale, per ciascuna delle quali si indicano di seguito gli interventi erogabili e quindi ammessi a remunerazione:

- Ortopedia: traumatologia minore ed elezione day surgery, protesi ortopedica (sostituzione totale e parziale anca, sostituzione totale ginocchio);
- Urologia: TURV/TURP calcolosi renale;
- Chirurgia Vascolare: aneurismi e tutta la patologia trattata con procedure endovascolari, ostruzione di carotidi, arterie arti ecc. (attività convenzionata in virtù dell' art. 3 comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27);
- Ginecologia: colpoisterectomia, Tvt, annessiectomia, isterectomia, miomectomia, riparazione di cistocele/rettocele, isteroscopia, conizzazione, sospensione uretrale sovrapubica con sling (attività convenzionata in virtù dell'art. 3 comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27);
- Chirurgia Generale: 162 - ernia inguinale senza complicazioni, 161 - ernia inguinale con complicazioni, 160 - ernia addominale senza complicanza, 159 - ernia addominale con complicanza, 494 - colecistectomia laparoscopica senza complicanza, 493 - colecistectomia laparoscopica con complicanza, 198 - colecistectomia non laparoscopiche senza complicanza, 197 - colecistectomia non laparoscopiche con complicanza, 196 - colecistectomia con esplorazione del dotto biliare senza complicanze, 195 - colecistectomia con esplorazione del dotto biliare con complicanze, 158 - fistulectomia anale, 158 – emorroidectomia, 267 - cisti pilonidale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 4 maggio 2021 “Emergenza Covid 19: Rapporto contrattuale tra AUSL TSE e Centro Chirurgico Toscano S.r.l. per l'erogazione di Attività congiunta di chirurgia programmata a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo – Adozione proroga con validità dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 2021”;

TENUTO CONTO che la prosecuzione dell'attività chirurgica congiunta presso la sede operativa della società Centro Chirurgico Toscano Srl è sottoposta a revisione periodica dalla Direzione Aziendale e rivalutata ogni volta in base all'andamento della curva pandemica e dello stato di emergenza nazionale;

PRESO ATTO che, in previsione della prossima scadenza del rapporto contrattuale in regime di proroga, il Direttore Presidio Ospedaliero dell'Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina, Dott.ssa Barbara Innocenti, con propria nota email del 14 luglio 2021 disponibile in atti, ha proposto di proseguire la collaborazione con la Società Centro Chirurgico Toscano Srl fino al 31 ottobre 2021, in considerazione della probabile proroga dello stato di emergenza, disposta per il momento fino al 31 luglio 2021 dall'art. 11 del Decreto Legge aprile 2021, n. 52, e tenuto conto della situazione epidemiologica della provincia di Arezzo, che sta determinando a tutt'oggi una pressione significativa sull'ospedale San Donato, e delle liste di attesa provinciali che hanno registrato un incremento nei mesi di maggiore criticità epidemica;

CONSIDERATO che con propria email del 17 luglio 2021, disponibile in atti, la Società Centro Chirurgico Toscano S.r.l. ha reso il proprio parere positivo alla prosecuzione delle attività di collaborazione oggetto del presente atto;

PRESO ATTO della procedura volta a disciplinare gli aspetti di dettaglio del percorso in attività chirurgica congiunta, con riferimento in particolare alla gestione della documentazione sanitaria e alla registrazione informatica delle attività erogate, che la Direzione Ospedaliera dell'Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e la Società

Centro Chirurgico Toscano Srl, hanno ritenuto opportuno formalizzare, tramite la Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 4 maggio 2021, a cui si rinvia;

PRESO ATTO che le Parti hanno colto l'occasione della presente atto di proroga del rapporto di collaborazione, per revisionare l'art. 15 comma 1 "Coperture assicurative e Responsabilità" dell'Accordo contrattuale di cui alla citata Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, al fine di renderlo più funzionale alle fattispecie concrete che possono presentarsi, definendo il seguente contenuto:

"L'Azienda, in quanto titolare a tutti gli effetti dell'attività chirurgica congiunta erogata, provvede alla gestione diretta delle eventuali richieste di risarcimento per danni cagionati a persone o cose durante l'espletamento dell'attività. In attuazione di quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale n. 1203/2009, la gestione è disposta senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione. Qualora in fase istruttoria, si rilevi che il danno è presumibilmente dovuto all'operato del personale dipendente e non dipendente o alle attrezzature sanitarie (escluso il loro cattivo uso o uso non conforme da parte del personale dell'Azienda), ai materiali di consumo o ai locali messi a disposizione dalla Società, le Parti convocano apposito incontro, a seguito del quale, qualora la responsabilità della Società dovesse essere confermata, quest'ultima si obbliga a manlevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità derivante. A tal fine, la Società si è dotata di idoneo fondo di garanzia e di riserva di liquidità per la responsabilità derivante da attività di chirurgia anche erogata in modalità congiunta e si impegna a mantenerlo per tutta la durata del presente rapporto contrattuale";

DATO ATTO che per quanto attiene il finanziamento delle attività in regime di collaborazione congiunta di cui al presente atto, la Direzione Aziendale, con propria nota del 26 febbraio 2021, Prot. n. 91653, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (**Allegato 1**), ha fatto presente alla Direzione Regionale che le risorse programmate per l'attività chirurgica congiunta rientreranno nei limiti di spesa previsti dalla DGRT 1220/2018 previsti a carico della società Centro Chirurgico Toscano Srl, per la quota destinata ad attività di ricovero in favore di utenti provenienti da altre regioni, fino ad un massimo annuo di € 3.470.000, onde evitare di ridurre in modo consistente la quota del tetto di spesa destinato a pazienti residenti, soprattutto per gli interventi di ortopedia protesica, che la Società assicura in regime di accreditamento;

RICORDATO che la remunerazione dell'attività chirurgica congiunta effettuata presso la sede della Società Centro Chirurgico Toscano Srl con équipe chirurgiche messe a disposizione da AUSL TSE è disposta in base ai Drg's prodotti, valorizzati secondo il sistema tariffario di cui alla Tabella B della DGRT 947/2016, operando un abbattimento del 10%;

VISTO pertanto il prospetto di seguito riportato, che esplicita la programmazione 2021 della Società Centro Chirurgico Toscano S.r.l., già formalizzata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1489 del 29 dicembre 2020, revisionata a seguito dell'accordo conseguito per la prosecuzione dell'attività chirurgica congiunta nel periodo agosto/ottobre 2021, conforme alla citata DGRT 1220/2018:

CONTO ECONOMICO		TETTO DI SPESA 2021
n. 80200600	RICOVERO RESIDENTI ATSE	5.119.445
n. 80200601	RICOVERO RESIDENTI TOSCANI	527.825
n. 80200630	RICOVERO RESIDENTI FUORI REGIONE	15.671.295
n. 80200260	SPECIALISTICA RESIDENTI ATSE	1.390.125
n. 80200261	SPECIALISTICA RESIDENTI TOSCANI	53.933
n. 80200290	SPECIALISTICA RESIDENTI FUORI REGIONE	198.400
n. 80200622	ATTIVITA' CHIRURGICA CONGIUNTA - DA CE FUORI REGIONE (*)	2.870.000
	TOTALE	25.831.023
(*) gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2021		

RITENUTO pertanto di prorogare per il periodo agosto/ottobre 2021 il rapporto convenzionale tra Azienda USL Toscana Sud Est e la Società Centro Chirurgico Toscano S.r.l. per l'aspetto relativo all'attività congiunta di chirurgia di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, includendo nel complessivo le tipologie di intervento indicate dal presente atto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

DI PROROGARE, agli stessi patti e condizioni, il rapporto convenzionale tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Centro Chirurgico Toscano S.r.l. per l'aspetto relativo all'attività congiunta di chirurgia di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, per il periodo 1 agosto 2021-31 ottobre 2021;

DI DARE atto che in base all'Accordo contrattuale vigente, la tipologia di interventi eseguibili nell'ambito del modello organizzativo di attività chirurgica congiunta, in regime di elezione o urgenza differita, è richiamata nelle premesse al presente atto, e che la remunerazione sarà disposta in base ai Dgr's prodotti, valorizzati tramite il sistema tariffario di cui alla Tabella B della DGRT 947/2016, con abbattimento del 10%;

DI RINVIARE alla Procedura redatta d'intesa tra Direzione Ospedaliera dell'Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e Società Centro Chirurgico Toscano Srl, formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 4 maggio 2021, per la disciplina degli aspetti di dettaglio del percorso chirurgico in attività congiunta, con riferimento in particolare alla gestione della documentazione sanitaria e alla registrazione informatica delle attività erogate, che in base all'Accordo contrattuale vigente sono di pertinenza di AUSL TSE e di conseguenza inserite nei relativi flussi informativi regionali SDO;

DI REVISIONARE l'art. 15 comma 1 "Coperture assicurative e Responsabilità" dell'Accordo contrattuale di cui alla richiamata Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, secondo i nuovi contenuti concordati tra le Parti e riportati nelle premesse al presente atto;

DI DARE ATTO che il costo di € 900.000 previsto per il proseguimento dell'attività chirurgica congiunta nel periodo agosto-ottobre 2021 è finanziato con la quota di tetto di spesa previsto in favore della Società Centro Chirurgico Toscano Srl per l'erogazione di prestazioni in favore di utenti provenienti da altre regioni dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1489 del 29 dicembre 2020, conforme a sua volta ai limiti di spesa previsti dalla DGRT 1220/2018, come evidenziato nel prospetto riassuntivo inserito nelle premesse al presente atto;

DI PREVEDERE che i costi come sopra quantificati saranno registrati nel conto economico n. 80200622 "Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta" del bilancio di previsione 2021 e che le risorse corrispondenti saranno stornate dal conto economico n. 80200630 "Acquisto assistenza ospedaliera per utenti provenienti da altre regioni" ove sono state inizialmente stanziare in virtù del Budget trasversale 2021 della scrivente Struttura;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Società Centro Chirurgico Toscano Srl, tramite posta elettronica certificata, per la dovuta informativa;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari avente ad oggetto "*Emergenza Covid 19: Rapporto contrattuale tra AUSL TSE e Centro Chirurgico Toscano S.r.l. per l'erogazione di Attività congiunta di chirurgia programmata a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo – Adozione proroga con validità dal 1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021*";

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI PROROGARE, agli stessi patti e condizioni, il rapporto convenzionale tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Centro Chirurgico Toscano S.r.l. per l'aspetto relativo all'attività congiunta di chirurgia di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, per il periodo 1 agosto 2021-31 ottobre 2021;

DI DARE atto che in base all'Accordo contrattuale vigente, la tipologia di interventi eseguibili nell'ambito del modello organizzativo di attività chirurgica congiunta, in regime di elezione o urgenza differita, è richiamata nelle premesse al presente atto, e che la remunerazione sarà disposta in base ai Dgr's prodotti, valorizzati tramite il sistema tariffario di cui alla Tabella B della DGRT 947/2016, con abbattimento del 10%;

DI RINVIARE alla Procedura redatta d'intesa tra Direzione Ospedaliera dell'Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e Società Centro Chirurgico Toscano Srl, formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 4 maggio 2021, per la disciplina degli aspetti di dettaglio del percorso chirurgico in attività congiunta, con riferimento in particolare alla gestione della documentazione sanitaria e alla registrazione informatica delle attività erogate, che in base all'Accordo contrattuale vigente sono di pertinenza di AUSL TSE e di conseguenza inserite nei relativi flussi informativi regionali SDO;

DI REVISIONARE l'art. 15 comma 1 "Coperture assicurative e Responsabilità" dell'Accordo contrattuale di cui alla richiamata Deliberazione del Direttore Generale 9 novembre 2020, n. 1249, secondo i nuovi contenuti concordati tra le Parti e riportati nelle premesse al presente atto;

DI DARE ATTO che il costo di € 900.000 previsto per il proseguimento dell'attività chirurgica congiunta nel periodo agosto-ottobre 2021 è finanziato con la quota di tetto di spesa previsto in favore della Società Centro Chirurgico Toscano Srl per l'erogazione di prestazioni in favore di utenti provenienti da altre regioni dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1489 del 29 dicembre 2020, conforme a sua volta ai limiti di spesa previsti dalla DGRT 1220/2018, come evidenziato nel prospetto riassuntivo inserito nelle premesse al presente atto;

DI PREVEDERE che i costi come sopra quantificati saranno registrati nel conto economico n. 80200622 "Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta" del bilancio di previsione 2021 e che le risorse corrispondenti saranno stornate dal conto economico n. 80200630 "Acquisto assistenza ospedaliera per utenti provenienti da altre regioni" ove sono state inizialmente stanziare in virtù del Budget trasversale 2021 della scrivente Struttura;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Società Centro Chirurgico Toscano Srl, tramite posta elettronica certificata, per la dovuta informativa;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

DI INCARICARE la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)

Regione Toscana
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Dott. Carlo Rinaldo Tomassini

Siena,
Prot.

Oggetto: Privato accreditato: Attività 2021 Centro Chirurgico Toscano Srl - Comunicazioni.

In relazione alla programmazione 2021 delle attività erogate in convenzione dalla Società accreditata Centro Chirurgico Toscano Srl, sono state applicate, come per il resto delle Strutture private accreditate, le linee guida per la redazione del bilancio di previsione 2021, prevedendo che i costi complessivi non siano superiori ai limiti stabiliti dalla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018.

La presente per comunicare che nell'ambito del tetto di spesa definito dalla programmazione regionale in favore della Società Centro Chirurgico Toscano Srl, sarà finanziata anche l'attività chirurgica congiunta, effettuata per far fronte allo stato di emergenza COVID 19 presso la sede della Società, con professionisti dell'Azienda, per un costo complessivo fino al 30 aprile 2021 di € 1.070.000 ed ulteriori € 2.400.000, qualora lo stato di emergenza dovesse essere confermato fino al 31 dicembre 2021.

Si fa altresì presente che dette risorse potrebbero essere desunte dalla quota parte del tetto di spesa che nei bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 è stata destinata ad attività di ricovero in favore di utenti provenienti da altre regioni. Ciò per evitare di ridurre in modo consistente la quota parte del tetto di spesa che invece è stata storicamente destinata a pazienti residenti, pari a € 5.119.445, aumentando la mobilità sanitaria passiva, soprattutto per gli interventi di protesi d'anca, che la Società assicura in via ordinaria.

Di conseguenza, qualora detta ipotesi fosse condivisa, il bilancio di previsione 2021, pur prevedendo un costo in favore della società Centro Chirurgico Toscano Srl corrispondente al tetto di spesa complessivo desunto da DGRT 1220/2021, potrebbe presentare un costo per cittadini residenti superiore agli anni pregressi, per un importo massimo di € 3.470.000, se lo stato di emergenza fosse confermato fino al 31 dicembre prossimo, ed una contrazione di pari valore per l'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti da altre regioni, sempre all'interno del tetto di spesa stabilito dalla DGRT 1220/2018.

Un cordiale saluto.

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Francesco Ghelardi)

Azienda USL Toscana sud est



DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari
Dr.ssa Elisabetta Lucaroni
tel. 0577 536049
elisabetta.lucaroni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
web: www.uslsudest.toscana.it
pec:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it